

DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015
574/2015/R/EEL

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI NELLA MACROZONA SICILIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 novembre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la comunicazione di ISAB S.R.L. (di seguito: ISAB), in data 23 febbraio 2015, prot. Autorità 2 marzo 2015, n. 7205 (di seguito: prima comunicazione ISAB);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), in data 9 aprile 2015, prot. Autorità 9 aprile 2015, n. 11671 (di seguito: comunicazione 9 aprile 2015);
- la comunicazione di Terna, in data 28 ottobre 2015, prot. Autorità 30 ottobre 2015, n. 32655 (di seguito: comunicazione 28 ottobre 2015);
- la comunicazione di Terna, in data 16 novembre 2015, prot. Autorità 16 novembre 2015, n. 34267 (di seguito: comunicazione 16 novembre 2015);

- la comunicazione di Terna, in data 9 novembre 2015, prot. Autorità 18 novembre 2015, n. 34586 (di seguito: comunicazione 9 novembre 2015);
- la comunicazione di ISAB, in data 20 novembre 2015, prot. Autorità 20 novembre 2015, n. 34908 (di seguito: seconda comunicazione ISAB).

CONSIDERATO CHE:

- per quanto attiene alla macrozona Sicilia, l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 91/14, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell'elenco degli impianti essenziali, può essere classificata in:
 - capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell'anno medesimo (di seguito: impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06);
 - capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea (di seguito: impianti essenziali addizionali);
- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui, per qualsiasi ragione, non si applica il regime 91/14.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per quanto attiene agli impianti essenziali soggetti ai regimi tipici *ex* deliberazione 111/06, gli articoli 64 e 65 della medesima deliberazione stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi iniziati per 3 e 4 sono da considerare attinenti alla deliberazione 521/2014/R/eel e quelli iniziati per 63, 64, 65 e 77, invece, relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
 - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
 - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità

- dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
- con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
 - ai sensi del comma 3.1, lettera j), i commi 64.30 e 64.31 sopra descritti si applicano, con alcuni adattamenti, anche agli impianti soggetti al regime 91/14;
 - Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 soggetti ai regimi tipici per l'anno 2016, che include, con riferimento alla macrozona Sicilia, gli impianti San Filippo del Mela di EDIPOWER S.P.A., Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE S.P.A. e Trapani TG di EP PRODUZIONE S.P.A.; con la comunicazione 28 ottobre 2015, ha inoltre reso disponibile all'Autorità l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include anche le unità degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 nella macrozona Sicilia (nel prosieguo, con la locuzione *impianti rilevanti* si intende l'insieme degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 e degli impianti essenziali addizionali nella macrozona Sicilia);
 - le comunicazioni 9 e 16 novembre 2015 di Terna riportano, tra l'altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità degli impianti rilevanti;
 - dalle comunicazioni menzionate al precedente alinea, emerge che quattro degli utenti del dispacciamento titolari di impianti rilevanti si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 64.30, lett. b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti di unità essenziali nella loro disponibilità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la prima comunicazione ISAB, l'omonimo utente ha informato l'Autorità in merito a modifiche dell'impianto Isab Energy tali da far assumere allo stesso una nuova configurazione nel corso dell'anno 2015 (con due unità di produzione invece che una soltanto);
- con la comunicazione 9 aprile 2015, in relazione alle unità dell'impianto Isab Energy, Terna ha avanzato le proposte previste dal comma 64.31 per il periodo dell'anno 2015 successivo all'implementazione delle modifiche descritte al precedente alinea; contestualmente, Terna ha altresì presentato l'istanza formulata da ISAB ai sensi del comma 64.30;
- in base a quanto riportato nella seconda comunicazione ISAB, detto utente ha cautelativamente applicato gli standard proposti da Terna, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione alle unità degli impianti rilevanti, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo, con le seguenti precisazioni:
 - in generale, l'approvazione attiene esclusivamente alle variabili indicate al comma 64.29 e alle metodologie standard di valorizzazione dei combustibili e dei relativi costi di logistica;
 - nel caso dell'impianto Trapani TG, si approva l'adozione del periodo indicato dal relativo utente per la determinazione del fattore di carico medio da applicare alle unità dell'impianto citato, per considerare l'impatto che l'applicazione del regime 91/14 ha determinato su detto parametro;
 - nel caso dell'impianto CTE Nuce Nord, oltre allo standard di emissione e allo standard *ex* lettera g) del comma 64.11 richiesti dall'utente del dispacciamento interessato, si approva lo standard di consumo specifico relativo a uno dei combustibili utilizzati nel periodo di osservazione, per tenere conto delle peculiarità dell'unità medesima evidenziate dal menzionato utente;
 - per quanto attiene all'impianto Milazzo, il relativo utente ha avanzato un'istanza con due opzioni in relazione agli standard di consumo specifico e di emissione, una delle quali consiste nella conferma degli standard approvati per l'anno 2015 (di seguito: opzione 2015); alla luce delle caratteristiche dell'impianto esplicitate nella menzionata istanza e delle difformità che sono emerse nella comunicazione 16 novembre 2015, tra i valori standard indicati dall'utente in caso di applicazione dell'impostazione alternativa all'opzione 2015 e i corrispondenti valori determinati da Terna, si confermano gli standard di consumo specifico e di emissione validi per l'anno 2015;
- che l'efficacia dell'approvazione di cui al precedente alinea sia limitata:
 - all'anno 2016, per gli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06;
 - al minore tra l'intero anno 2016 e il periodo compreso tra l'1 gennaio 2016 e l'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, per gli impianti essenziali addizionali;
- stabilire che, con riferimento agli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 soggetti ai regimi tipici, l'approvazione di cui ai precedenti alinea rilevi tanto per l'implementazione del regime tipico sia per quella del regime 91/14, nei rispettivi periodi dell'anno 2016 in cui saranno applicati.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- per quanto concerne l'impianto Isab Energy, stabilire che:
 - gli standard proposti da Terna con la comunicazione 9 aprile 2015 siano applicati sino al 30 novembre 2015, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte;
 - gli standard di cui al precedente punto, come modificati dall'istanza avanzata da ISAB ai sensi del comma 64.30, e il criterio di valorizzazione del combustibile

indicato nella medesima istanza siano applicati per la determinazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte con riferimento al mese di dicembre 2015 e del costo variabile riconosciuto per la reintegrazione in relazione al periodo dal termine delle modifiche impiantistiche che hanno condotto alla nuova configurazione sino al 31 dicembre 2015

DELIBERA

1. di approvare, nei termini esplicitati in premessa, le proposte e le istanze, di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), che Terna ha presentato all'Autorità mediante le comunicazioni 9 e 16 novembre 2015, con riferimento alle unità degli impianti rilevanti nella macrozona Sicilia, eccezion fatta per gli standard di consumo ed emissione dell'impianto Milazzo;
2. di confermare, con riferimento all'impianto Milazzo e nei termini esplicitati in premessa, gli standard di consumo e di emissione validi per l'anno 2015;
3. di prevedere che, con riferimento a ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06 soggetto ai regimi tipici, le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 rilevino tanto per l'implementazione dei regimi tipici che per quella del regime 91/14, nei rispettivi periodi dell'anno 2016 in cui saranno applicati;
4. di prevedere che, per l'anno 2015, in relazione all'impianto Isab Energy:
 - a) gli standard, proposti da Terna con la comunicazione 9 aprile 2015, siano applicati sino al 30 novembre 2015, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte;
 - b) gli standard, di cui alla lettera a), come modificati dall'istanza avanzata da ISAB ai sensi del comma 64.30 e contenuta nella comunicazione 9 aprile 2015, e il criterio di valorizzazione del combustibile, indicato nella medesima istanza, siano applicati per la determinazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte con riferimento al mese di dicembre 2015 e del costo variabile riconosciuto per la reintegrazione in relazione al periodo dal termine delle modifiche impiantistiche descritte in premessa sino al 31 dicembre 2015;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni